



COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI

PROVINCIA DI VICENZA

Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti Pubblici e privati

(Art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.241)
(Art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n.412)

Approvato con deliberazione di C.C. n° 02 del 25.01.1991

INDICE

CAPO I – NORME GENERALI	4
Art. 1 – Finalità.....	4
Art. 2 – Le varie provvidenze.....	4
Art. 3 – Destinatari.....	4
Art. 4 – Misura delle provvidenze.....	5
CAPO II – PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE.....	5
Art. 5 – Ammissione ai servizi sociali.....	5
Art. 6 – Reddito minimo vitale.....	5
Art. 7 – Reddito reale del nucleo familiare.....	6
Art. 8 – Misura e durata dei sussidi economici da base.....	6
Art. 9 – Sussidi per casi straordinari.....	6
Art. 10 – Servizio domiciliare.....	7
Art. 11 – Servizio mantenimento inabili in istituto.....	8
Art. 12 – Servizi soggiorno – vacanza.....	8
Art. 13 – Consegna dei buoni viveri.....	9
Art. 14 – Altri vantaggi economici.....	9
CAPO III – PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA.....	10
Art. 15 – Vantaggi alle scuole materne private.....	10
Art. 16 – Altri vantaggi alle scuole materne private.....	10
Art. 17 – Ausili finanziari agli alunni.....	10
Art. 18 – Altri interventi di assistenza scolastica.....	11
CAPO IV – GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.....	11
Art. 19 – Contributi per gli impianti sportivi non comunali	11
Art. 20 – Utilizzazione degli impianti sportivi comunali	11
CAPO V – CONTRIBUTI PER ESECUZIONE DI OPERE.....	12
Art. 21 – Contributi per la manutenzione di strade vicinali.....	12
Art. 22 – Contributi per l’ampiamiento dei servizi.....	13
CAPO VI – ALTRE PROVVIDENZE.....	13
Art. 23 – Contributi associativi	13
Art. 24 – Contributi per celebrazioni	13

Art. 25 – Contributi per la manutenzione delle chiese e le manifestazioni religiose ...	14
Art. 26 – Provvidenze per le associazioni e i gruppi	14
Art. 27 – Contributi per iniziative specifiche	15
Art. 28 – Contributi per lo sviluppo dell'attività turistica	15
Art. 29 – Contributi per attività in campo economico.....	16
Art. 30 – Contributi a seguito di convenzioni	16
Art. 31 – Vantaggi economici da spese di rappresentanza	16
 CAPO VII – MODALITA'	 17
Art. 32 – Premessa	17
Art. 33 – Documentazione per i servizi sociali	17
Art. 34 – Documentazione per gli altri benefici	17
Art. 35 – Istruttoria	18
Art. 36 – Erogazione dei contributi	18
 CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	 19
Art. 37 –	19
Art. 38 –	19
Art. 39 –	20
Art. 40 – Norme finali	21
Art. 41 – Norme istruttorie	21
Art. 42 – Sostituzione di atti e regolamenti.....	21

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 – Finalità

La concezione di sovvenzione, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati da parte del Comune sono disciplinate dal presente regolamento.

La concessione dei benefici di cui al comma 1, ha per obiettivo la rimozione degli ostacoli che limitano di fatto l'uguaglianza dei cittadini, nonché il sostegno di tutte le attività finalizzate alla promozione umana in ogni sua espressione.

Art. 2 – Le varie provvidenze

Le sovvenzioni ad enti, i contributi per lo svolgimento di attività ed i sussidi a favore di persone fisiche consistono nella corresponsione di somme di denaro.

Altri vantaggi economici possono essere concessi attraverso:

- a) la consegna di buoni viveri;
- b) l'anticipazione di somme di denaro a favore di associazioni o privati in situazione di contingente necessità o di bisogno;
- c) la prestazione di servizi con mezzi e/o personale comunale;
- d) la concessione di beni in uso, in comodato o con altro tipo di contratto;
- e) altre forme riconducibili a quelle precedenti;
- f) mantenimento di minori ed anziani in istituto;
- g) riduzione delle rette del servizio di mensa trasporto scolastici.

Gli interventi previsti ai punti 3,4,5 e 6 del comma 2 possono essere effettuati a titolo gratuito oppure con recupero parziale della spesa o del corrispettivo.

Art. 3 – Destinatari

Sono destinatari delle provvidenze previste all'art.1:

- a) le persone fisiche;
- b) gli enti privati, siano o non persone giuridiche, che operano senza scopo di lucro;
- c) gli enti pubblici ed a rilevanza pubblica, ivi compresi gli enti pubblici associati;
- d) i comitati, le organizzazioni sindacali, gli enti ecclesiastici, i patronati.

Art. 4 – Misura delle provvidenze

Le provvidenze sono determinate in rapporto al rilievo di interesse generale dell'attività beneficiata, svolta dagli enti tenuto anche conto del numero delle persone interessate, nonché alle necessità, alle condizioni e alle possibilità economiche dei destinatari e, limitatamente alle persone fisiche, degli obbligati ai sensi degli art. 433 e seguenti del codice civile.

CAPO II

PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

Art. 5 – Ammissione ai servizi sociali

Il comune con i servizi di assistenza sociale nell'ambito e nel rispetto della L.R. q5 dicembre 1982, n.55, intende garantire alla popolazione condizioni di vita civile e dignitosa, che permettano di superare l'emarginazione causata dalle insufficienti possibilità economiche e psico-fisiche.

Per l'ammissione ai servizi di assistenza sociale è necessario che:

- a) il richiedente ed il suo nucleo familiare siano residenti nel Comune;
- b) i componenti del nucleo familiare non siano proprietari dei beni immobili, oltre adeguato o automezzi che siano strettamente necessari;
- c) non vi siano obbligati agli alimenti in grado di provvedere.

Il proprietario di beni immobili, il cui reddito di qualsiasi tipo sia inferiore al minimo vitale determinato ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento, può erogare i servizi di assistenza sociale solo eccezionalmente, dopo avere segnalato la circostanza all'autorità giudiziaria.

Art. 6 – Reddito minimo vitale

Il reddito minimo vitale è quello ritenuto necessario per la soddisfazione dei bisogni fondamentali della alimentazione, dell'abbigliamento, dell'igiene e del benessere psico-fisico della persona ed è calcolato su una quota base mensile pari alla pensione minima sociale erogata dall' INPS.

Il reddito minimo vitale della persona sola è pari al 120 % della quota base.

Il minimo vitale del nucleo familiare si calcola sommando:

- a) per il capo famiglia il 100% della quota base;
- b) per il secondo componente il 70% della quota base;
- c) per ciascuno degli altri familiari il 20% della quota base.

Per i familiari diversi dal capofamiglia e dal coniuge che hanno figli a carico viene calcolata una somma pari al 100% della quota base.

Per i componenti del nucleo familiare che per malattia o minoranze non siano in grado di provvedere senza l'altrui aiuto alle funzioni fisiologiche vitali, viene calcolata una somma pari al 150% in sostituzione della quota base.

Il canone di locazione va aggiunto nel suo reale ammontare, purché non superi il 50% della quota base; anche le spese di riscaldamento vanno calcolate nel loro effettivo ammontare.

La composizione del nucleo familiare viene rilevata d'ufficio.

Art. 7 – Reddito reale del nucleo familiare

Il reddito familiare è determinato dalla somma dei redditi di qualsiasi tipo, compresi gli alimenti percepiti mensilmente dai vari componenti del nucleo familiare.

Nel caso in cui il reddito non sia documentato si può procedere ad accertamenti e deduzioni.

Art. 8 – Misura e durata dei sussidi economici di base

L'ammontare del sussidio di base mensile è determinato dalla differenza tra il minimo vitale, calcolato ai sensi dell'art 6, ed il reddito reale del nucleo familiare.

Se la differenza è inferiore a lire 50.000 il sussidio è pari a tale somma.

La durata del sussidio viene fissata per un periodo non superiore ad un anno per volta.

Art. 9 – Sussidi per casi straordinari

Il comune può erogare sussidi a carattere continuativo o una tantum:

- a) per le cure costose e prolungate o diete particolari i cui costi non siano sostenuti in tutto o in parte da altri enti.
- b) per la custodia temporanea di minori, anziani e inabili;
- c) per l'affido etero familiare di minori;
- d) per il trasporto necessario all'accesso a servizi o a prestazioni relativi ad un handicap;
- e) per la fornitura di attrezzature o per la esecuzione di lavori indispensabili alla vita domestica;
- f) per opere di miglioramento delle condizioni degli alloggi ed in particolare di eliminazione delle barriere architettoniche, non coperte da altri contributi;
- g) per onoranze funebri decorose;
- h) per l'acquisto di protesi, non comprese tra le prestazioni del S.S.N.
- i) per altre necessità straordinarie, da documentare con certificazioni, fatture, attestati o quant'altro sia idoneo.

Al fine di determinare la misura del sussidio, la spesa non ricorrente può essere suddivisa fino a dodici quote mensili.

Se il reddito familiare è inferiore al minimo vitale, la misura del sussidio è pari alla spesa mensile da sostenere; se il reddito è superiore al minimo vitale, il sussidio è pari alla differenza tra la spesa mensile e la parte del reddito reale che supera il minimo vitale.

Il sussidio continuativo non può superare la durata di un anno, eventualmente rinnovabile.

Art. 10 – Servizio domiciliare

Allo scopo di favorire la permanenza nella propria abitazione delle persone che abbiano perduto, in parte o interamente, l'autosufficienza o che presentino rischi di emarginazione e di evitarne l'istituzionalizzazione, il comune può fornire prestazioni domiciliari.

L'assistenza è rivolta alle persone le cui esigenze non siano o non possono essere soddisfatte da parenti o da volontari, né da prestazioni di terzi a pagamento anche con il concorso del Comune;

l'assistenza domiciliare può fornire le seguenti prestazioni:

- a) pulizia e igiene della persona
- b) aiuto domestico
- c) servizio mensa
- d) servizio di lavanderia a domicilio
- e) servizio di trasporto o accompagnamento
- f) visite domiciliari di socializzazione
- g) disbrigo di pratiche e piccole commissioni
- h) svolgimento di altre minute attività fuori e nella abitazione dello assistito
- i) in ogni altra prestazione idonea a consentire il mantenimento dell'assistito nella vita di relazione.

Il servizio è gratuito se il bisognoso ha un reddito inferiore al minimo vitale e sussistono le condizioni previste dall'art. 5, comma 2.

Possono essere ammesse al servizio di assistenza domiciliare, a pagamento, le persone che versino in una condizione di particolare gravità psico-sociale e che abbiano un reddito superiore al minimo vitale oppure beni immobili o automezzi.

La partecipazione alla spesa avviene secondo i seguenti criteri:

1. riduzione del 100% del contributo dovuto, ai soggetti con reddito non superiore al minimo vitale;
2. riduzione del 80% ai soggetti con reddito non superiore al 150% del minimo vitale;
3. riduzione del 60% ai soggetti con reddito non superiore al 170% del minimo vitale;
4. riduzione del 40% ai soggetti con reddito non superiore al 190% del minimo vitale;
5. riduzione del 20% ai soggetti con reddito non superiore al 230 % del minimo vitale.

Nella valutazione globale dello stato di bisogno dell'utente sarà tenuto debito conto della possibile disponibilità anche economica, dei tenuti agli alimenti.

Il reddito mensile dell'assistito che partecipa alla spesa del servizio non può comunque scendere sotto la soglia del minimo vitale.

Il costo del servizio di assistenza domiciliare è fissato annualmente dalla giunta comunale.

L'ammissione alle prestazioni del servizio domiciliare è stabilita dalla Giunta Comunale per una durata non superiore ad un anno per volta, tenendo conto:

- a) delle richieste dell'utente;
- b) delle sue condizioni e dei suoi bisogni;
- c) della disponibilità operativa del servizio.

L'ammissione al servizio con partecipazione alla spesa può essere revocata, con preavviso di almeno trenta giorno, qualora si riduca la disponibilità operativa del servizio oppure sopraggiungano richieste di non abbienti o di casi più gravi non altrimenti risolvibili.

Art. 11 – Servizio mantenimento inabili in istituto

Il servizio mantenimento di minori, inabili ed anziani offre alle persone che non possano vivere autonomamente nel proprio ambiente la possibilità di essere ricoverate in istituto , pur avendo mezzi finanziari sufficienti per pagare la retta richiesta.

Il Comune si impegna a pagare la retta nella misura non assunta da altri enti o istituzioni o che non possa essere sostenuta, in tutto o in parte da obbligati agli elementi.

Il ricoverato concorre al pagamento della retta con il suo reddito anche derivante da pensione, salvo la quota per le piccole spese personali fissate annualmente dalla giunta comunale in conformità a quanto stabilito dalla Regione.

Il servizio viene erogato finché dura il ricovero.

Art. 12 – Servizi soggiorni – vacanza

Il servizio ha lo scopo di consentire ad anziani, in discrete condizioni di salute, di usufruire di periodi di soggiorno climatico (montagna – mare – laghi, ecc..) durante il servizio suddetto può essere rivolto anche a favore di minori , quale momento integrativo del processo educativo. Di norma detto servizio verrà attuato nel quadro di una politica unitaria e interdisciplinare delle attività, coinvolgendo gli organismi delle scuole, sportivi, culturali e associativi.

Il servizio per le vacanze di anziani e minori è teso a realizzare e consolidare processi di socializzazione, di riabilitazione fisica e psichica e a creare occasioni di svago.

Le iniziative dovranno essere convenientemente pubblicate mediante avvisi pubblici, nei quali dovranno essere chiaramente indicate le condizioni e i requisiti necessari per poter usufruire del servizio.

L'amministrazione Comunale fissa la quota di partecipazione ad ogni soggiorno recuperandola dai partecipanti. Potranno essere concesse riduzioni a coloro che ne fanno richiesta secondo i criteri di cui all'art. 10 sesto comma.

Qualora non fosse possibile accogliere tutte le domande, potrà essere fatta una graduatoria con privilegio per le persone con il reddito più basso senza figli e a parità di condizioni, nell'ultima fascia, per quelle che non hanno mai partecipato alle vacanze.

Art. 13 – Consegna dei buoni viveri

Nei casi urgenti ed eccezionali, il sindaco può disporre con provvedimento scritto la concessione di buoni viveri o di somme di denaro con attraverso l'economato, o di altri ausili, a favore di persone fisiche in stato di bisogno, nel limite massimo di un quinto della pensione minima mensile per i lavoratori erogata dall' INPS, con arrotondamento **a lire 10.000.**

La giunta comunale nella prima seduta utile provvederà a liquidare la spesa, anche integrando e dando continuità all'intervento se ne ricorrano le condizioni.

Art. 14 – Altri vantaggi economici

Il comune può anticipare somme, con obbligo di restituzione, a favore di persone aventi reddito superiore al minimo vitale che versino in situazione di contingente necessità o di bisogno.

In casi di articolare gravità psico-sociale, il Comune può assumersi l'onere del pagamento di somme dovute per contributi previdenziali ed assistenziali per spese di giustizia, per sanzioni amministrative e simili.

Per favorire la socializzazione e l'inserimento lavorativo di persone bisognose. Il comune stipula convenzioni con enti, istituzioni, cooperative e privati e può assumere ogni spesa necessaria, nel rispetto dell'art. 9 del presente regolamento: per casi di rilevante gravità psico-sociale, la Giunta può non tenere conto della situazione reddituale del nucleo familiare.

In occasione di calamità naturali il Comune offre ai disastri aiuti in denaro, viveri, medicinali ed altri beni di prima necessità per un importo massimo pari (all'1%) all'uno per cento delle proprie spese correnti anche aderendo iniziative umanitarie a carattere nazionale o regionale, e si fa promotore e garante della raccolta degli stessi beni presso la popolazione.

CAPO III

PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA

Art. 15 – Sovvenzione e altri vantaggi alle scuole materne private

A tutti i bambini è assicurata la possibilità di frequentare le scuole materne; viene salvaguardata la libera scelta delle famiglie è garantito agli utenti un trattamento per quanto possibile omogeneo.

Il comune riconosce che le scuole materne private svolgono un pubblico servizio, costituendo una ricchezza da tutelare nell'interesse di tutta la comunità, e può stipulare con esse convenzioni.

La scuola materna privata per ottenere la sovvenzione deve:

- a) presentare istanza entro il 30 settembre allegando il bilancio di previsione e l'ultimo consuntivo approvato;
- b) depositare presso il Comune il regolamento o lo Statuto della scuola, dal quale risultino le modalità organizzative ed in particolare l'istituzione di organi collegiali di partecipazione alla gestione educativa della scuola nello spirito del D.P.R. 31 maggio 1974, n.416;
- c) osservare sotto la vigilanza dell'autorità scolastica le disposizioni che presiedono l'istituzione ed il funzionamento delle scuole materne non statali;
- d) accettare indistintamente tutte le iscrizioni fino all'esaurimento dei posti disponibili;
- e) osservare la vigente normativa in materia di inserimento dei bambini portatori di handicap;
- f) presentare alla fine dell'anno scolastico una relazione illustrativa sull'andamento generale della scuola.

Il Comune può concorrere alle spese di straordinaria manutenzione, restauro risanamento conservativo, ristrutturazione o ampliamento degli immobili adibiti a scuola.

Art. 16 – Altri vantaggi alle scuole materne private

Il Comune può mettere gratuitamente a disposizione delle scuole materne private proprio personale, mezzi e strutture limitatamente ad alcune ore, per i servizi di mensa e trasporto; le esigenze della scuola vanno però coordinate, con apposita intesa, con i servizi e le necessità comunali che in ogni caso hanno prevalenza, anche se siano sopraggiunte.

Art. 17 – Ausili finanziari agli alunni

Per facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico e la prosecuzione degli studi da parte degli studenti capaci e meritevoli, il comune concede sussidi alle famiglie che presentino istanza, di regola entro il 30 settembre di ogni anno, per l'acquisto di libri e materiale scolastico e per le

spese di mensa e di trasporto, secondo le norme previste in materia di assistenza sociale dell'art. 9 del presente regolamento.

Art. 18 – Altri interventi di assistenza scolastica

Il Comune dispone annualmente la elargizione di contributi o l'acquisto diretto di beni in favore delle scuole elementari e medie statali sulla base di programmi di attività o di necessità particolari presentati di regola entro il 31 ottobre;

tali contributi non possono complessivamente superare il 15% delle spese per l'acquisto di beni e servizi sostenute dal Comune per il funzionamento delle stesse scuole durante l'anno precedente.

Ai comitati genitori delle scuole elementari e delle scuole medie che svolgano attività a favore degli alunni, concordate con il Comune, è attribuito un contributo fino ad un massimo del disavanzo annuale del loro bilancio, comunque non superiore alla metà dei contributi concessi alle scuole.

CAPO IV

GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 19 – Contributi per gli impianti sportivi non comunali

Gli impianti sportivi non comunali concorrono alla crescita morale e civile dei giovani.

Al fine di mantenere gli impianti di cui al presente articolo il comune stipula una convenzione con i proprietari, che ne garantisca l'utilizzo a tutti i giovani ed alle associazioni, senza distinzioni, ed eroga contributi fino ad un massimo del 50% delle spese di mantenimento detratti i proventi eventualmente percepiti.

Art. 20 – Utilizzazione degli impianti sportivi

Il Comune concede l'utilizzazione dei propri impianti sportivi e delle palestre alle società ed ai gruppi, fissandone l'eventuale contribuzione.

La contribuzione può essere modulata in base al tipo di attività svolta dalla società, ed ai destinatari della attività sportiva.

La concessione degli impianti a favore delle associazioni sportive non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle vigenti , può essere gratuita.

È fatto comunque salvo rispetto della normativa prevista per la contribuzione complessiva dei servizi pubblici a domanda individuale.

L'importo delle migliorie, delle addizioni, dei lavori di straordinaria manutenzione agli impianti sportivi, effettuati dalle società ed autorizzati dal Comune, è decurtato dalla contribuzione nella misura quantificata dall'ufficio tecnico.

Qualora le richieste di utilizzazione degli impianti, da presentarsi entro il 15 settembre non possano essere tutte accolte a causa della insufficienza degli stessi impianti, anche dopo l'eventuale concordata riduzione degli orari di utilizzazione, viene data precedenza alle associazioni di cui al comma 3 e, fra loro, a quelle che hanno precedenza sulla richiesta di eventuali associazioni sportive di altri Comuni.

Alcuni particolari impianti possono essere dati in uso con convenzione in cui siano stabiliti:

- a) la durata
- b) la gratuità o l'onerosità a carico del concedente o del concessionario;
- c) l'onere o meno delle spese di straordinaria manutenzione e delle migliorie
- d) la regolamentazione delle spese di straordinaria manutenzione e delle migliorie
- e) la responsabilità dei danni a cose e persone
- f) il divieto di sub concessione, salvo deroga accordata per periodi limitati;
- g) i casi di revoca
- h) ogni altro obbligo a carico del concessionario.

CAPO V

CONTRIBUTI PER ESECUZIONI DI OPERE

Art. 21 – Contributi per la manutenzione di strade vicinali

Il comune ai sensi del D.L.Lg. 1 settembre 1918, n.1446, convertito nella legge 17 aprile 1925, n.493, contribuisce alla manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito con una somma non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta congrua dall'ufficio tecnico.

I lavori, con le prescrizioni ed aggiunte eventualmente apposte sul preventivo, sono eseguiti a cura dei privati frontisti.

Il contributo viene erogato dopo l'acquisizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori previsti che devono, comunque, essere indifferibili.

Qualora i lavori, su impegno assunto dai frontisti, possono essere eseguiti in economia dai frontisti stessi, il comune eroga il contributo assegnato mediante fornitura dei materiali per importo di spesa pari al contributo medesimo.

Art. 22 – Contributi per l'ampliamento dei servizi

I privati che intendono attuare, ampliare, completare nella loro zona un servizio o un'opera di rilievo pubblico possono ottenere il contributo del Comune nella misura massima del 50% del costo dei lavori purché annualmente non sia superiore allo zero virgola cinquanta per cento delle spese correnti previste in bilancio.

Il concorso del Comune interviene solo in presenza di rilevante spesa procapite.

Per l'erogazione del contributo si applica il penultimo comma dell'art. 20.

CAPO VI

ALTRE PROVVIDENZE

Art. 23 – Contributi associativi

Il Comune in aggiunta alle associazioni nazionali, può aderire ad altre associazioni di enti locali.

I contributi associativi, ordinari e straordinari, deliberati dagli organi statutari, sono corrisposti annualmente entro l'esercizio cui si riferiscono.

Entro il 31 ottobre di ogni anno o comunque nel termine previsto dallo statuto, il comune può recedere dalla associazione restando escluso dall'obbligo del contributo dell'anno successivo.

Art. 24 – Contributi per le celebrazioni

Il comune concorre alle spese per l'organizzazione di celebrazioni, anniversari e manifestazioni patriottiche, pur se si svolgono fuori del territorio comunale; può erogare contributi straordinari per il recupero, la costruzione o la ricostruzione di manufatti che rivestano grande importanza

storica e che abbiano attinenza con le vicende della comunità locale, anche se posti fuori del territorio.

I contributi di cui al comma 1 non possono superare annualmente la misura del 2 per 1000 delle spese correnti previste dal bilancio

Art. 25 – Contributi per la manutenzione delle chiese e le manifestazioni religiose

Oltre ai contributi posti in carico del comune dalla legge regionale 20 agosto 1987, n. 44, le parrocchie ed altre comunità religiose possono ottenere contributi per opere indifferibili di manutenzione e conservazione degli edifici aperti al culto, nella misura massima del 5 per 1000 delle spese correnti previste nel bilancio comunale, da suddividere in proporzione ai relativi costi.

La richiesta deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno.

Il comune interviene a favore dei comitati promotori di manifestazioni religiose di antica tradizione o di grande richiamo popolare o di particolare rilievo, con contributi che non siano superiori annualmente al 20 per 100 del contributo previsto al comma 1 del presente articolo.

Art. 26 – Provvidenze per le Associazioni e i Gruppi

Il comune sostiene gli enti, le associazioni, i comitati, i gruppi, le cooperative, che operano senza scopo di lucro nel territorio comunale nel campo culturale, ricreativo, sportivo, sociale, socio-sanitario, turistico e della promozione delle attività economiche, e dispone la erogazione di provvidenza in loro favore.

Le sovvenzioni annuali costituiscono riconoscimento dell'attività svolta e sono determinate di norma nella misura massima del disavanzo dell'associazione, comitati, gruppo, cooperativa, risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

Al fine di mantenere l'associazionismo e rafforzare i vincoli di solidarietà dei gruppi, il comune può aumentare la misura della sovvenzione annuale ad alcuni raggruppamenti locali particolarmente deboli finanziariamente e che svolgono attività non limitata ai propri associati e coprirne i disavanzi fino al 60% delle spese complessive: può anche assumere direttamente specifiche loro spese, se ne riconosce il rilievo culturale o sociale, e concedere in comodato i beni acquistati.

Il comune può anche erogare benefici ad enti, associazioni, gruppi, cooperative a carattere nazionale, provinciale o comprensoriale, operanti nel campo socio-sanitario.

I fondi di bilancio per i benefici di cui ai commi 2,3 e 4 non possono superare annualmente il 3% delle spese correnti.

Il comune può dare in comodato, concedere in uso o mettere comunque a disposizione gratuita immobili e locali di sua proprietà per le sedi degli enti, delle associazioni, dei gruppi e delle cooperative ed assumere le relative spese di illuminazione e riscaldamento a carico del proprio

bilancio: una convenzione fissa la durata dell'uso e stabilisce le modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene. Il comune può, se non dà sovvenzioni ordinarie, concorrere nelle spese degli enti, associazioni, gruppi e cooperative per la locazione dei locali altrimenti ottenuta, fatto salvo il limite di spesa stabilito dal comma 5.

Qualora vengano svolte attività di volontariato, soprattutto in campo ecologico o di recupero di manufatti storici che si risolvano a vantaggio concreto degli interessi del Comune, vengono assegnati contributi che, a prescindere dalla situazione economico-finanziaria dell'associazione o del gruppo possono arrivare fino al massimo del 60% dell'eventuale costo che sarebbe stato affrontato dal comune per raggiungere lo stesso risultato: l'attività deve essere concordata preventivamente e l'erogazione del contributo è effettuata a risultato raggiunto.

Il comune autorizza l'allacciamento temporaneo forfetizzato delle luminarie attivate da associazioni o da gruppi privati per le festività natalizie o per altre circostanze, sostenendo le spese di consumo dell'energia elettrica.

A favore delle associazioni e dei gruppi il sindaco può mettere a disposizione gratuita per brevissimi periodi strutture comunali, aree, beni, od anche il personale occorrente, quando l'attività da svolgere sia a rilievo sociale o di pubblico interesse.

Alle associazioni che versino in situazione di contingente necessità può essere concesso il vantaggio economico previsto dall'art 14, comma 1.

Art. 27 – Contributi per iniziative specifiche

Il Comune patrocina le manifestazioni artistiche, culturali, ricreative, sportive e turistiche, le fiere e le mostre ed eroga agli enti, istituzioni, comitati associazioni e privati organizzatori contributi che possono anche coprire ogni spesa prevista, a seconda dell'importanza, dei destinatari e del rilievo tradizionale dell'iniziativa, fino ad un massimo del 1,5% delle spese correnti di bilancio.

L'amministrazione comunale può contribuire alle varie iniziative anche fornendo manifesti, locandine, depliants stampati ed altro materiale tipografico e di cancelleria.

Viene data precedenza, nell'ordine, alle iniziative preferibilmente a carattere sovra comunale di riconosciuta tradizione; a quelle culturali ed artistiche e a quelle sportive.

Art. 28 – Contributo per lo sviluppo dell'attività turistica

Il Comune sostiene ogni iniziativa per lo sviluppo della attività turistica e concorre alle spese di funzionamento di istituzioni turistiche presenti nel territorio; il contributo non può superare il 2 per mille delle spese correnti del bilancio.

Art. 29 – Contributi per attività in campo economico

Per incoraggiare la cooperazione, gli investimenti produttivi, l'occupazione ed il benessere sociale nel proprio territorio, il comune attribuisce contributi a favore delle cooperative ed altre istituzioni operanti nel campo economico, sino ad un massimo dell'uno per mille delle spese correnti previste nel bilancio.

Art. 30 – Contributi a seguito di convenzioni

Sono corrisposti contributi a fronte di convenzioni volte ad una maggiore utilizzazione o migliore funzionalità di strutture non comunali di rilievo pubblico, qualora esse risultino accessibili alla collettività e svolgano una funzione di supplenza o di integrazione degli impianti del Comune.

Anche per l'erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione di iniziative che abbiano carattere di continuità occorre stipulare una preventiva convenzione.

La convenzione fissa i rapporti e gli obblighi tra gli enti, le associazioni ed il comune e determina la misura dei contributi, che dovrà essere adeguato al costo e al valore della iniziativa ed al suo effettivo riscontro in termini di godimento da parte della collettività.

Art. 31 – Vantaggi economici da spese di rappresentanza

Per mantenere e rafforzare il proprio prestigio, il comune assume spese per l'acquisto di beni e servizi, volti a creare a terzi vantaggi economici di modesta entità quali:

- a) omaggi, pranzi, servizi di trasporto con propri automezzi per ospiti di chiara fama o rappresentanti di enti o uffici pubblici
- b) servizi di trasporto, in occasione di particolari avvenimenti o ricorrenze
- c) premi (coppe, medaglie e libri) per manifestazioni sportive o altri speciali avvenimenti, o per il riconoscimento di meriti derivanti da un servizio comunque svolto nella comunità
- d) ogni altra piccola utilità.

Le spese annue di rappresentanza non possono essere superiori al 4 per 1000 delle spese correnti complessive previste in bilancio.

CAPO VII

MODALITA'

Art. 32 – Premessa

I benefici previsti dall'art. 1 sono erogati su istanza degli interessati o su iniziativa del comune, anche a favore di enti pubblici per attività riconducibili alle materie contemplate dal presente regolamento.

Art. 33 – Documentazione per i servizi sociali

Per ottenere le provvidenze di assistenza sociale occorre presentare la seguente documentazione:

- a) domanda sottoscritta dall'interessato, conforme al modello predisposto dal comune
- b) ultima dichiarazione dei redditi dei componenti del nucleo familiare
- c) ultime buste paga
- d) libretti di pensione
- e) ricevute del pagamento del canone di locazione
- f) cartellini rosa dei disoccupati.

Il Comune può di volta in volta richiedere altri documenti che ritenga necessari.

Per essere ammessi ai sussidi per casi straordinari il richiedente deve comunque presentare i documenti le certificazioni comprovanti il bisogno.

La documentazione prodotta può essere integrata da accertamenti effettuati dal comune. Gli accertamenti possono riguardare:

- a) richieste catastali sulle proprietà dei componenti del nucleo familiare del richiedente
- b) ricerche presso enti e uffici pubblici
- c) accertamenti presso l'abitazione per la valutazione del tenore di vita della famiglia del richiedente.

Art. 34 – Documentazione per gli altri benefici

Chi è interessato ad ottenere i benefici previsti dal presente regolamento, diversi da quelli di cui all'art 31, deve presentare al comune istanza che contenga tutti gli elementi utili all'istruttoria, desumibili dalle norme di ciascun settore di intervento.

Il sottoscritto che agisca in nome di un ente, associazione o gruppo deve indicare l'incarico rivestito, assumersi tutta la responsabilità del caso ed impegnarsi a comunicare ogni variazione nella rappresentanza dell'ente.

La domanda va corredata del bilancio di previsione, del consuntivo, del programma, del progetto, del preventivo di spesa o di altro documento giustificativo che definisca gli aspetti peculiari ed economici dell'istanza.

Gli enti, le associazioni, i gruppi, i comitati, le cooperative, presentano ove non sia già stata acquisita dal comune, la documentazione relativa alla loro legittimazione.

Art. 35 – Istruttoria

L'istruttoria viene eseguita dall'ufficio competente per il settore d'intervento, che predispone la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della giunta comunale.

Dalla proposta di deliberazione deve risultare espressamente che sono stati osservati i criteri e le modalità stabilite dal presente regolamento.

Art. 36 – Erogazione dei contributi

Il contributo del Comune, ove sia legato a specifiche manifestazioni o iniziative, dovrà essere concretamente erogato dopo la presentazione del consuntivo.

Il contributo sarà decurtato in misura proporzionale, qualora l'importo del consuntivo risulti inferiore alle spese preventivamente ammesse.

La mancata presentazione della documentazione necessaria alla completezza dell'istanza non comporta l'inammissibilità.

Se la documentazione costituisce invece presupposto all'esposizione concreta del beneficio, la sua mancata o parziale esibizione determina, dopo espressa diffida, la revoca del contributo concesso.

L'erogazione delle provvidenze, salvo quelle a persone fisiche, è subordinata in ogni caso alla presentazione della dichiarazione di loro assoggettabilità o meno alla ritenuta d'acconto: tale circostanza deve risultare esplicitamente dalla deliberazione di concessione.

CAPO VIII

L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

Art. 37 –

1. E' istituito, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.
3. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.
4. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

Art. 38 –

1. L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:
 - a) Assistenza e sicurezza sociale;
 - b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) Sviluppo economico;
 - d) Attività culturali ed educative;
 - e) Tutela dei valori ambientali;
 - f) Interventi straordinari;
 - g) Altri benefici ed interventi.
2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
 - a) Cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
 - b) Finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - c) Importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - d) Durata, in mesi, dell'intervento;
 - e) Disposizioni di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).
3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:
 - a) Denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
 - b) Indirizzo;
 - c) Finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - d) Importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;

- e) **Disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).**

Art. 39 –

- 1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio di Segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'ufficio Ragioneria.**
- 2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.**
- 3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.**
- 4. Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.**

*(Inserimento del CAPO VIII e dei relativi artt.37,38 e 39,
come da deliberazione di C.C. n. 4 del 27.03.1992)*

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40 – Norme finali

Qualsiasi forma di intervento economico da parte del comune per ragioni di solidarietà sociale, di sostegno, di incentivo, non espressamente prevista dal presente regolamento, deve essere ricondotta allo stesso, anche per interpretazione estensiva o per analogia, oppure deve essere disciplinata da un provvedimento a carattere generale.

Le agevolazioni a favore degli utenti dei servizi pubblici, ivi compresi quelli a domanda individuale, devono rispettare in qualsiasi modo i vincoli legislativi o regolamentari previsti per tali servizi.

Non sussiste alcun diritto ad ottenere le sovvenzioni, i sussidi, gli ausili finanziari, i contributi ed i vantaggi di qualunque genere previsti dal presente regolamento.

L'ammontare delle provvidenze, a prescindere dalle misure determinate dei rispettivi fondi di bilancio; qualora i fondi, anche modificati nel corso dell'esercizio, siano insufficienti ad accogliere tutte le richieste, si fa luogo ad una riduzione proporzionale dei benefici, fatti salvi quelli già concessi ed i criteri di precedenza eventualmente stabiliti.

Art. 41 – Norme transitorie

Per le sovvenzioni, i sussidi, i contributi da erogare entro il 31-03-1991 si possono non considerare le misure, le percentuali, gli importi determinati o determinabili dal presente regolamento, qualora siano frutto di intese intercorse o di promesse dell'Amministrazione intervenute prima dell'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n.241, o di attese basate sui provvedimenti degli scorsi anni, purché comunque esista in bilancio la somma disponibile.

Le situazioni esistenti vanno rese conformi al presente regolamento entro il 31 dicembre 1991.

Art. 42 – Sostituzione di atti e regolamenti

Il presente regolamento sostituisce i regolamenti comunali o altri atti che comunque disciplinino i benefici previsti dall'art. 1.

(gli articoli 40, 41 e 42 erano precedentemente numerati con 37, 38 e 39, modifica come da deliberazione di C.C. n. 4 del 27.03.1992)